

citazioni condotte nell'area con munizioni reali, sparate da mezzi terrestri, navali e aerei;

a seguito delle proteste, il Governo di Washington ha deciso l'abbandono del poligono stesso a partire dal 2004 e sta cercando alternative allo stesso, affidando al *Center for naval analyses* la valutazione delle soluzioni possibili;

nel documento, intitolato «*Alternatives to Vieques*», si prospettano, secondo il quotidiano, alcune ipotesi: una delle quali è rappresentata dal poligono sardo di Capo Teulada, dove già si svolgono annualmente alcune esercitazioni Nato e statunitensi con la partecipazione di limitati contingenti —:

quale sia la valutazione del Ministro interrogato sull'ipotesi prospettata dal documento militare statunitense di utilizzo del poligono sardo di Capo Teulada, se non ritenga che l'eventualità di un utilizzo dello stesso da parte delle forze armate statunitensi sia da escludere in modo assoluto per evitare che le popolazioni sarde, già pesantemente gravate da servitù militari di ogni genere, non debbano pagare un prezzo ulteriore in termini economici e sociali e se non ritenga di dover rappresentare al Governo statunitense l'assoluta contrarietà del Governo italiano a qualsiasi ipotesi, anche limitata, di trasferimento di attività militari statunitensi sul poligono italiano di Capo Teulada. (3-01477)

Interrogazione a risposta scritta:

SARDELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

il comitato portuale di Brindisi ha espresso nella seduta del 10 ottobre 2002 parere favorevole al progetto preliminare di localizzazione di un rigassificatore della *British gas* nel porto di Brindisi;

il rigassificatore verrebbe collocato in prossimità di uno dei più importanti poli dell'industria chimica europea, all'imbocco di un porto sede di una base navale

militare strategica per la sicurezza nazionale, in stretta vicinanza con un aeroporto civile e militare a servizio della più grande base logistica dell'ONU nel mediterraneo, e sede di un centro di controllo del traffico aereo di tutto il sud-est europeo;

vengono con sempre maggiore frequenza segnalate attività di gruppi terroristici internazionali finalizzati a colpire gli interessi militari e strategici dei paesi anglo-americani ed europei —:

se il ministro interrogato consideri compatibile con le esigenze di difesa e sicurezza nazionale la realizzazione del rigassificatore suddetto nel porto di Brindisi;

se tale localizzazione non rischi di trasformare una base strategica della difesa nazionale in un obiettivo strategico per il terrorismo internazionale;

se il ministero non voglia far prevenire, alla conferenza organizzata per il 16 ottobre 2002 presso la presidenza del Consiglio dei ministri una nota sulle problematiche in questione specificando, se esistono, quali sistemi di difesa possano assicurare la sicurezza di tutte le strutture suddette, ma soprattutto la protezione della vita dei quattrocentomila abitanti della città e della provincia di Brindisi;

se il ministro non ritenga utile nell'impossibilità di assicurare la sicurezza in questione, suggerire una diversa localizzazione del rigassificatore nel territorio di Brindisi, così come proposto inizialmente dagli enti locali territoriali. (4-04148)

* * *

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta immediata:

GERARDO BIANCO, CARRA, GAMBALE e TUCCILLO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il 10 ottobre 2002 i consigli di amministrazione del S. Paolo-Imi e del Banco di Napoli hanno approvato il progetto di fusione;

il nuovo Banco di Napoli dovrebbe essere la sola banca del gruppo operante nel mercato della raccolta del risparmio e del credito alle famiglie e ai piccoli operatori economici;

la data certa per il ritorno in campo a tutti gli effetti del nuovo Banco di Napoli come azienda autonoma dovrebbe essere quella del 1° luglio 2003;

secondo gli interroganti, appare limitativo restringere l'attività di mercato « entro determinate soglie dimensionali », impedendo così un più ampio collegamento con il territorio, che è l'eredità più preziosa dell'antico Banco di Napoli —:

quali iniziative intenda assumere perché anche nel Mezzogiorno sia favorita la crescita di un sistema creditizio efficiente e in grado di supportare l'economia meridionale. (3-01479)

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:

BENVENUTO, NICOLA ROSSI, FLUVI, TOLOTTI e COLUCCINI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

gli ultimi dati ufficiali sulle classi di reddito dei contribuenti risalgono, in base alle dichiarazioni delle persone fisiche, al periodo di imposta 1995 —:

se il Governo disponga di dati più recenti, con l'indicazione delle classi di reddito divise per decili nonché, per ognuno di essi, del numero dei contribuenti e dell'ammontare del reddito complessivo. (5-01320)

PINZA e LETTIERI. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

in tema di tassazione degli accantonamenti da parte delle imprese di assicurazioni, mentre il Governo stima per

l'anno 2002 in 520 milioni di euro il maggior prelievo fiscale, l'Ania stima lo stesso in oltre 7 volte e precisamente in euro 3.393;

la stessa Assonime afferma che nel 2002 l'incremento delle riserve è stimabile nel 14,4 per cento e quindi in una misura completamente diverse al 5 per cento stimato dal Governo —:

come si concilino le valutazioni del Governo e quelle recentemente rassegnate in Commissione finanze della Camera dalle associazioni Ania e Assonime. (5-01321)

ANTONIO PEPE e LEO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

com'è noto, la disciplina del credito d'imposta per nuovi investimenti, di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), è stata prima modificata dall'articolo 10 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, poi dalla legge di conversione 8 agosto 2002, n. 178;

la disciplina transitoria sta suscitando numerose incertezze interpretative tra gli operatori economici che necessitano di un tempestivo chiarimento da parte dell'Amministrazione;

nel decreto-legge n. 138 del 2002, all'articolo 10, comma 3, era stabilito che le nuove norme si applicassero agli investimenti da « avviare » successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, cioè (come precisato nella circolare 59/E del 24 luglio 2002) dall'8 luglio 2002. È bene sottolineare che tra gli eventi che fanno considerare avviato l'investimento, la detta circolare aveva compreso anche la sottoscrizione di qualsiasi contratto, nozione cui, come si vedrà, farà riferimento anche la legge di conversione;

il decreto-legge n. 138 del 2002 è stato poi convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178. Il comma 3 dell'articolo 10 è stato sostituito, senza che ne fossero fatti

salvi gli effetti, introducendo una norma transitoria in base alla quale « per gli investimenti per i quali il contratto risulta concluso entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni vigenti precedentemente alle modifiche apportate con la medesima legge, anche se gli eventi di cui al citato articolo 75, comma 2, ovvero l'accettazione del primo stato di avanzamento dei lavori si verificano successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto »;

la circolare 66/E del 6 agosto 2002, al paragrafo 3.3, nel fornire i primi chiarimenti sul contenuto della norma transitoria, ha ritenuto che « trattandosi pertanto di disposizioni comunque suscettibili di introdurre deroga al richiamato carattere preventivo dell'istanza, le stesse, in mancanza dell'approvazione comunitaria, non possono trovare immediata applicazione »;

questa affermazione genera perplessità innanzitutto perché la disposizione in esame è sostanzialmente analoga a quella contenuta nel decreto-legge n. 138 del 2002 per la quale la Commissione europea ha già dato la prescritta autorizzazione in data 21 giugno 2002. Inoltre, poiché il compito della Commissione è quello di approvare gli aspetti di carattere sostanziale, connessi ad agevolazioni, e non invece quella di regolare la transizione tra due regimi entrambi autorizzati, si ritiene che nessuna ulteriore autorizzazione debba essere richiesta alla Commissione;

inoltre, la stessa Agenzia delle Entrate, ha tuttavia ritenuto ancora applicabile la norma transitoria del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, che è stata soppressa con la legge di conversione del decreto medesimo. Infatti, al paragrafo 3.3 della circolare 66/E, si legge che « in applicazione del principio enunciato al comma 3 dell'articolo 10 del citato decreto-legge n. 138 del 2002, la nuova disciplina del credito d'imposta è applicabile agli investimenti "avviati" a decorrere dall'8 luglio

2002, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto-legge ». Invece, tenuto anche conto della circostanza che a tutt'oggi non sono stati fatti salvi gli effetti del decreto-legge, la sola norma transitoria esistente è quella della legge di conversione;

pertanto, per i contratti conclusi fino al 10 agosto 2002 i contribuenti hanno diritto al vecchio credito d'imposta di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, applicando quindi le vecchie regole, cioè senza alcun blocco, senza istanza preventiva al centro di Pescara e senza alcuna limitazione dei fondi disponibili;

poiché a tutt'oggi rimane urgente la necessità di un chiarimento —:

quale sia l'orientamento del Ministro interrogato in ordine alla questione prospettata. (5-01322)

Interrogazioni a risposta scritta:

VENDOLA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

con circolare numero 7/Dpf del settembre 2002 il Ministero dell'economia e delle finanze, in merito alle modificazioni delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane, interviene sulla efficacia delle tariffe d'estimo ai fini Ici del 1993 e dell'articolo 74, comma 6 della legge n. 342 del 2000;

la circolare 7/Dpf considera necessario esaminare la portata del citato articolo 74 « ...che in virtù dell'assimilazione del tributo comunale alle imposte dirette, potrebbe legittimare l'applicazione ai fini Ici delle minori tariffe d'estimo determinate con il decreto legislativo n. 568 del 1993 » e arriva a stabilire che « i circa 1.400 comuni (...) non possono prendere in esame le istanze di rimborso presentate dai contribuenti »;

si motiva tale diniego in quanto: 1) « il rapporto tributario deve ormai considerarsi definito relativamente alle istanze per le quali l'ente locale abbia già formu-

lato il proprio diniego di rimborso »; 2) « è ormai intervenuta la decadenza stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 504 del 1992, per le istanze presentate oltre il limite di tre anni dal pagamento »;

il citato articolo 74, stabilisce « le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette si è inclusa anche l'imposta comunale sugli immobili;

tale articolo ha trovato commento nella circolare ministeriale 207 del 2000: « in particolare tale disposizione contenuta nel citato articolo 2, consente ai contribuenti di applicare dal 1° gennaio 1994, i nuovi estimi catastali revisionati per effetto dei ricorsi dei comuni avverso rendite catastali, qualora gli stessi siano inferiori a quelli risultanti dalla normativa precedente »; che il cosiddetto « rapporto tributario sia ormai da definirsi definito » per diniego espresso e la « ormai avvenuta decadenza » sono da respingere in quanto l'autentica interpretazione, come sopra riportato dell'articolo 2 del decreto-legge n. 16 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 1993 ha posto i cittadini nella condizione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 504: « 1) Il contribuente può chiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (...) principio che trova conferma nel comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 546 del 1992, come modificato dall'articolo 69 del decreto-legge 30 agosto 1993 convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che dispone al comma 2: (...) la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento, ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione »;

i comuni interessati hanno provveduto al recupero dell'evasione e alla riliquidazione dell'imposta relativa al 1993 in base agli estimi modificati e quindi ove venisse negato il rimborso si verificerebbe una penalizzazione di quanti pagarono con gli estimi precedenti più elevati;

il comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 146 del 1998 recita « le somme riscosse dai comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille ». Lo stesso comma aggiunge: « ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille. Con decreti del Ministro delle finanze di concerto con i ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma » —:

quali iniziative intenda intraprendere allo scopo di chiarire la corretta interpretazione dell'articolo 74, comma 6 della legge 10 novembre 2000, n. 342, allo scopo di porre fine alla confusione in cui viene a trovarsi il cittadino in merito all'applicazione degli estimi catastali per effetto della circolare 7/Pdf;

se non ritenga necessario dare la possibilità ai contribuenti di calcolare autonomamente, come hanno sempre fatto per il pagamento, l'ammontare del rimborso spettante e portarlo in detrazione nel successivo anno di imposta;

se non ritenga necessario adottare gli opportuni provvedimenti affinché i comuni interessati possano far fronte ai rimborsi. (4-04139)

PERROTTA. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

da qualche settimana, come evinto dal quotidiano *Il Giornale* del 30 settem-

bre 2002, è in liquidazione l'IGED, i cui quattordici uffici presso cui operano duecentoventi dipendenti in quarantasei anni di attività non hanno prodotto altro che sprechi e ritardi, non ottemperando alla gravosa funzione di dismettere le centinaia di enti inutili che gravano sul deficit statale;

dal sito *internet* del Ministero dell'economia e delle finanze si può facilmente constatare che a tutt'oggi esistono almeno duecento enti, di varia natura, che sono al vaglio dell'ispettorato, il quale, attraverso i suoi uffici, avrebbe dovuto completare l'opera di scioglimento degli stessi, con tutto ciò che comporta una simile procedura in tema di gestione del patrimonio da alienare, spostamento del personale, tenuta della contabilità e verifica delle operazioni di consegna e chiusura delle gestioni liquidatori —:

se ritenga di dar conto delle operazioni in corso per la liquidazione dell'IGED;

se ritenga di rendere di pubblico dominio il costo che l'amministrazione pubblica ha dovuto sopportare per gestire l'ispettorato suddetto nel corso della sua durata, distinguendo per i vari capitoli di spesa indicati nei relativi bilanci annuali;

se intenda nominare un organo che prenderà le consegne di questo ente, il quale, pur non avendo ottemperato al suo ufficio, aveva comunque un'importante funzione da assolvere;

se ritenga di approntare tutte le misure necessarie affinché vengano messi in liquidazione al più presto gli enti già individuati dall'IGED, i quali continuano ad inficiare la situazione del bilancio pubblico;

se intenda far avviare uno scrupoloso monitoraggio volto all'individuazione di ulteriori enti « parassiti » stabilendo i criteri che informano tale giudizio negativo, rendendone inoltre noti i nomi di coloro che sono investiti di responsabilità di gestione. (4-04141)

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

notizie riportate dalla stampa, che hanno ripreso la illustrazione fatta alla Borsa Valori di Milano dal direttore generale di Capitalia, dottor Arpe, del piano industriale del gruppo 2003-2006, riferiscono nella sostanza di un piano di riorganizzazione che investe le banche controllate come il Banco di Sicilia ed il Mediocredito, con particolare riferimento, fra l'altro, a quella che viene eufemisticamente chiamate la « razionalizzazione » degli sportelli;

il piano prevederebbe, fra l'altro, nel complesso la riduzione di 3.700 unità lavorative, pari al 12 per cento dei dipendenti, circa 5.400 prepensionamenti, esodi e trasferimenti, di cui 800 fra i dipendenti del Banco di Sicilia. Di questo istituto di credito sarebbero inoltre ceduti sportelli definiti « marginali » per un totale di 330 dipendenti attualmente impiegati. Tutto ciò in base ad una verifica e ad un accordo preventivo con la Regione Siciliana per il mantenimento degli sportelli e filiali nelle piazze storiche più importanti —:

se le notizie riportate con riferimento al Banco di Sicilia corrispondano al vero;

se non ritenga opportuno, in un momento di particolare difficoltà dell'economia siciliana legato anche alle preannunciate ristrutturazioni industriali del Gruppo Fiat, convocare le parti affinché comunque ogni processo di riorganizzazione faccia salvo il posto di lavoro dei dipendenti del Banco di Sicilia. (4-04154)

* * *

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:

ORICCHIO, VITALI, PALMA e PITTELLI. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il tribunale di Milano, nell'ambito del procedimento penale promosso nei con-